

Rapporto sul messaggio

numero	4534
data	12 settembre 1996
dipartimento	Finanze e economia

Della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 29 maggio 1996 concernente il Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

A. PREMESSA

Con il messaggio in questione si chiede in definitiva unicamente che venga rimesso in vigore, questa volta per un periodo di 5 anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2001, il decreto legislativo di applicazione del decreto federale sugli aiuti finanziari in favore delle regioni economicamente minacciate del 17 giugno 1994 (messaggio n. 4357 del 1° febbraio 1995).

Anche in questa occasione, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene sicuramente opportuno l'aggiornamento del decreto legislativo di applicazione per una misura concreta voluta dall'autorità federale per aiutare le industrie e gli artigiani industriali situati nei Comuni e nei Cantoni che fanno parte di quelle regioni dichiarate "economicamente minacciate".

Il decreto è applicabile alle industrie e agli artigiani industriali, nonché ai servizi vicini alla produzione industriale, a condizione che dimostrino un alto grado innovativo e, per i servizi, un elevato valore aggiunto, nonché un mercato extra regionale.

Per quanto attiene al Canton Ticino, il decreto interessa ben 87 Comuni, e meglio come risulta dalla lista che si allega al presente rapporto come doc. A.

B. GENERE DEGLI AIUTI

Come illustrato nel messaggio gli aiuti consistono in:

1. Fideiussione a garanzia dei crediti d'investimento alle condizioni esposte 4 del decreto federale:

"1 La Confederazione può garantire sotto forma di fideiussione i crediti d'investimento sino a concorrenza di un terzo del costo totale del progetto a condizione che:

- a) il capitale proprio investito copra una parte ragionevole del costo totale del progetto;
- b) una banca assoggettata alla legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio conceda, alle condizioni usuali del mercato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopo averlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
- c) nella determinazione del tasso d'interesse del credito garantito, la banca tenga sufficientemente conto della solvibilità della Confederazione;
- d) il Cantone in cui è realizzato il progetto sopporti la metà della perdita che dovesse risultare dalla fideiussione.

2 Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere contratti per la durata massima di 8 anni."

2. Contributi ai costi d'interesse per crediti d'investimenti accordati dalle banche alle condizioni esposte dall'art. 5 del decreto federale:

"1 La Confederazione può contribuire al servizio dell'interesse dei crediti d'investimento sino a concorrenza di un terzo del costo totale del progetto se:

- a) il capitale proprio investito copre una parte ragionevole del costo totale del progetto;
- b) una banca assoggettata alla legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio concede, alle condizioni usuali del mercato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopo averlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
- c) il Cantone in cui è realizzato il progetto concede contributi al servizio dell'interesse almeno equivalenti a quelli concessi dalla Confederazione.

2 I contributi al servizio dell'interesse non devono superare un quarto dell'interesse commerciale usuale; sono concessi per cinque anni al massimo."

3. Agevolazioni fiscali alle condizioni esposte all'art. 6 del decreto federale:

"1 Un'impresa può beneficiare di agevolazioni dell'imposta federale diretta se ha ricevuto una fideiussione o un contributo al servizio dell'interesse secondo il presente decreto e se il Cantone in cui è realizzato il progetto accorda agevolazioni fiscali in virtù della propria legislazione.

2 Le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione non possono superare per modalità importanza e durata quelle concesse all'impresa da parte del Cantone.

3 La Confederazione concede agevolazioni fiscali in proporzione all'importanza che il progetto ha per l'economia regionale anche quando il Cantone accorda agevolazioni fiscali maggiori."

C. BILANCIO DEL DECRETO BONNY 1 E 2

La Commissione della gestione ha voluto esaminare nei dettagli in che misura le aziende ticinesi hanno voluto e potuto beneficiare degli aiuti finanziari messi a disposizione dalla Confederazione e dal Cantone in base ai decreti federali del '78 (decreto Bonny), rispettivamente del giugno 1994 scaduto nel giugno 1996 (decreto Bonny bis).

Come si evince dalla tabella che si allega al presente rapporto come doc. B, solo 25 aziende hanno beneficiato degli aiuti di cui 14 sulla scorta del Bonny 1 e 11 sulla scorta del Bonny 2.

Per ciò che attiene agli aiuti in base al Bonny 2, esteso in pratica a tutto il comprensorio cantonale, una sola azienda ha beneficiato dell'esonero fiscale, mentre sono stati garantiti crediti d'investimento con una fideiussione per al massimo 1/3 dei costi complessivi del progetto per crediti di poco superiori agli 8 Mio di franchi.

In quest'ambito appare fondamentale che si cerchi di ridefinire e migliorare la politica della società di fideiussione ticinese ed i rapporti con gli istituti bancari.

L'esperienza sembra insegnare che parecchie richieste di aiuto naufragano già al momento in cui l'azienda deve richiedere alla banca l'offerta del credito con le relative condizioni, rispettivamente al momento in cui la banca creditrice chiede alla società di fideiussione di assumersi metà del rischio della fideiussione medesima.

Evidentemente uno dei problemi più acuti nella promozione di attività industriali interessanti e con un alto grado innovativo va ricercato nelle difficoltà riscontrate nell'ambito dell'accesso al mercato dei capitali.

Sicuramente in questo settore è auspicabile un miglioramento delle relazioni con istituti di credito che partecipano al progetto, così come s'impongono probabilmente delle misure intese a cercare dei nuovi canali di accesso al mercato dei capitali.

Al riguardo, non si può comunque sottacere l'attuale scarso interesse degli istituti bancari al finanziamento di aziende industriali o di artigianato di produzione per i quali i rischi dell'investimento sono naturalmente accresciuti e la redditività per la banca di regola poco interessante.

D'altra parte, si può difficilmente ipotizzare una promozione economica industriale in Ticino senza la disponibilità, ma anche l'interesse, degli istituti bancari nel mettere a disposizione capitali alle aziende motivate ad investire.

In quest'ambito bisognerebbe forse una volta rivalutare il ruolo della Banca dello Stato che, con l'aiuto del Cantone, potrebbe anche dare corpo a qualche interessante iniziativa.

L'obiettivo dell'aiuto in favore delle zone di rilancio economico è d'altronde proprio quello di creare nuovi impieghi, rispettivamente di mantenere gli impieghi esistenti, adeguandoli a nuove esigenze (art. 3 dell'Ordinanza federale del 10 giugno 1996).

D. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni la Commissione della gestione e delle finanze non può che preavvisare favorevolmente il messaggio del Consiglio di Stato, auspicando che gli aiuti previsti possano effettivamente portare sostegni finanziari alle aziende per il tramite delle misure previste dalla Confederazione.

La Commissione auspica che il Consiglio di Stato abbia a studiare concrete misure per migliorare il processo di razionalizzazione e i tempi delle procedure per l'ottenimento delle fideiussioni e dei contributi ai costi di interesse, nonché a rendere più efficace la politica delle società di fideiussione, integrandola con gli strumenti a disposizione tramite la legge cantonale sul promovimento industriale.

* * * * *

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare il messaggio e il relativo decreto legislativo così come presentato con validità sino al 31 dicembre 2001.

Per la Commissione gestione e finanze:

Gabriele Gendotti, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Donadini - Ferrari Mario - Lombardi - Lotti -

Paglia - Pellanda - Pezzati - Pini - Poli -

Simoneschi-Cortesi

Allegato A

Sezione del promovimento economico e del lavoro.

Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico sugli aiuti finanziari in favore delle zone di rilancio economico del 6 ottobre 1995 .

Lista dei Comuni ticinesi interessati:

Bellinzona	Blenio	Leventina	Lugano	Mendrisio
Arbedo-Castione	Dongio	Airolo	Agno	Arzo
Cadenazzo	Ludiano	Bodio	Bedano	Balerna
Camorino	Malvaglia	Chiggiogna	Bioggio	Besazio
Giubiasco	Semione	Faido	Bironico	Bruzzella
Gudo		Giornico	Cadempino	Capolago
Lumino		Personico	Camignolo	Castel San Pietro
Monte Carasso		Pollegio	Caslano	Chiasso
Preonzo		Quinto	Croglio	Coldrerio
Sant' Antonino			Gravesano	Genestrerio
Sementina			Lamone	Ligornetto
			Magliaso	Mendrisio
Locarno	Riviera	Vallemaggia	Manno	Meride
Contone	Biasca	Aurigeno	Maroggia	Morbio Inferiore
Cugnasco	Claro	Avegno	Melano	Morbio Superiore
Gerra Verzasca	Cresciano	Coglio	Mezzovico-Vira	Novazzano
Gordola	Iragna	Giumaglio	Monteggio	Rancate
Lavertezzo	Lodrino	Gordevio	Ponte Tresa	Riva San Vitale
Magadino	Osogna	Lodano	Pura	Salorino
Tenero-Contra		Maggia	Rivera	Stabio
		Moghegno	Sigirino	Tremona
		Someo	Torricella-Taverne	Vacallo
			Vezia	

Allegato B

comm. della gestione 5.09.1996

<u>BONNY 1</u>	Aiuti finanziari in favore delle regioni economicamente minacciate del 6 ottobre 1978		
<u>BONNY 2</u>	Decreto federale sugli aiuti finanziari in favore delle ragioni economicamente minacciate del 17 giugno 1994		
<u>BONNY 3</u>	Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico del 6 ottobre 1995		
Aziende			
	<u>Aiutate</u>	<u>Di cui nuove</u>	<u>Investimenti preventivati in mio</u>
BONNY 1	14	6	134
BONNY 2	11	2	51
Totale	<u>25</u>	<u>8</u>	<u>185</u>
Forma dell'aiuto ricevuto			
	<u>Fideiussione credito in mio</u>	<u>Costi agli interessi credito in mio</u>	<u>Esonero fiscale federale</u>
BONNY 1	17	27	10 aziende
BONNY 2	8	12	1 azienda
Totale	<u>185</u>	<u>39</u>	<u>11 aziende</u>